Newsletter FISCALE

MAGGIO 2026

INDICE

1. Novità per la fatturazione elettronica dei lavoratori sportivi autonomi
2. Spese sportive per ragazzi: detrazione fiscale fino a 210,00 euro
3. Proroga delle modalità semplificate delle assemblee fino al 30 settembre 2026
4. Adempimenti mese di maggio

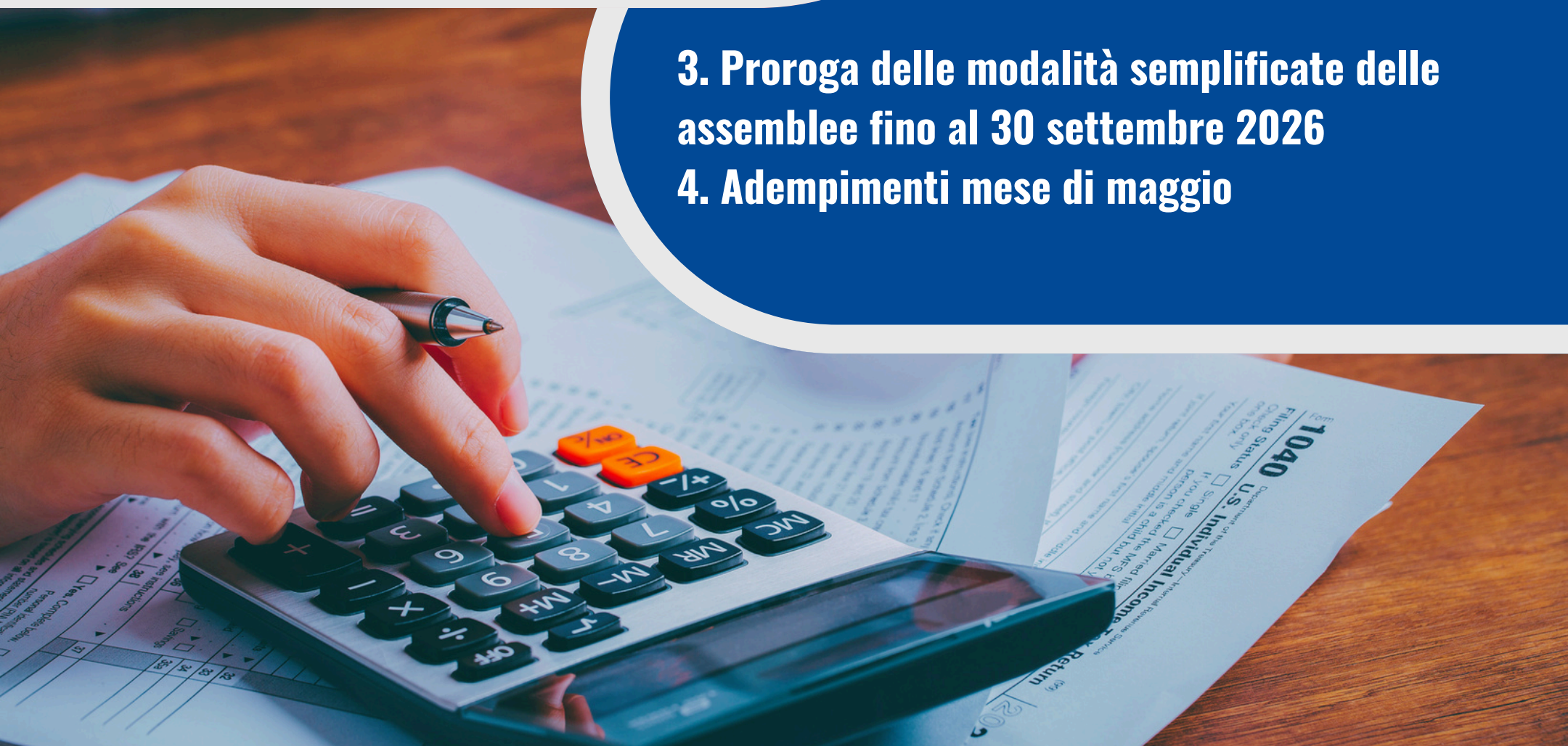

1. NOVITA’ PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI

(Aggiornate le specifiche tecniche SDI: introdotto il codice “ESENZSPORT” per i compensi esenti, senza modifiche agli obblighi di autocertificazione)

Con l’aggiornamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9.1), l’Amministrazione finanziaria introduce diverse novità operative, tra cui un nuovo controllo (codice 00327), modifiche alle procedure di accreditamento dei canali e un ampliamento dei codici destinatario.

Tra gli interventi più rilevanti, compare una nuova modalità di valorizzazione dei compensi esenti percepiti dagli sportivi dilettanti titolari di partita IVA. In particolare, nel blocco “Altri Dati Gestionali” della fattura elettronica è ora possibile indicare la dicitura “ESENZSPORT” per identificare i redditi non imponibili fino a 15.000,00 euro annui.

La misura si inserisce nel quadro normativo che prevede, per il lavoro sportivo dilettantistico, l’esclusione da imposizione fiscale dei compensi entro tale soglia. Per i contribuenti in regime ordinario, l’Irpef si applica solo sulla parte eccedente; analogamente, non si applica la ritenuta del 20% sui compensi esenti.

Resta tuttavia invariato l’obbligo per il lavoratore sportivo di fornire al committente un’autocertificazione attestante i compensi percepiti nell’anno, condizione necessaria per la non applicazione della ritenuta.

1. NOVITA’ PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI

(Aggiornate le specifiche tecniche SDI: introdotto il codice “ESENZSPORT” per i compensi esenti, senza modifiche agli obblighi di autocertificazione)

Per i soggetti in regime forfettario, i primi 15.000,00 euro non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ma rilevano ai fini del calcolo della soglia di permanenza nel regime agevolato.

La nuova codifica sarà utilizzabile a partire dal 15 maggio 2026 e ha finalità esclusivamente informative, senza sostituire gli adempimenti già previsti dalla normativa vigente.

2. SPESE SPORTIVE PER RAGAZZI: DETRAZIONE FISCALE FINO A 210,00 €

(Agevolazione in dichiarazione dei redditi per attività sportive dilettantistiche dei giovani tra 5 e 18 anni)

È riconosciuta una detrazione fiscale del 19%, fruibile in sede di dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute per iscrizioni annuali e abbonamenti ad attività sportive dilettantistiche rivolte a ragazzi tra i 5 e i 18 anni, anche se il requisito anagrafico è raggiunto nel corso dell'anno.

L'agevolazione riguarda pagamenti effettuati a favore di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture dedicate allo sport non professionistico, anche quando sostenuti per familiari fiscalmente a carico.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 210,00 euro per ciascun ragazzo. La spesa può essere ripartita tra più soggetti aventi diritto (ad esempio i genitori), indicando sul documento la quota sostenuta da ciascuno.

In presenza di più figli, gli importi vanno indicati separatamente nella dichiarazione, utilizzando l'apposito codice previsto per tali oneri. I dati possono risultare anche nella Certificazione Unica tra gli oneri detraibili.

2. SPESE SPORTIVE PER RAGAZZI: DETRAZIONE FISCALE FINO A 210,00 €

(Agevolazione in dichiarazione dei redditi per attività sportive dilettantistiche dei giovani tra 5 e 18 anni)

Ai fini del beneficio, è necessario conservare la documentazione di pagamento (bonifico, bollettino, fattura o ricevuta), completa di:

- dati del soggetto che ha erogato il servizio;
- causale del pagamento;
- tipologia di attività sportiva;
- importo versato;
- dati anagrafici del ragazzo e codice fiscale di chi sostiene la spesa.

La corretta gestione della documentazione è essenziale per fruire della detrazione ed evitare contestazioni in fase di controllo.

3. PROROGA DELLE MODALITA' SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

(Estesa l'efficacia dell'art. 106 del D.L. 18/2020: confermate le assemblee a distanza, il voto elettronico e per corrispondenza anche in deroga alle previsioni statutarie)

Con il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "Milleproroghe 2026"), il legislatore ha disposto la proroga fino al 30 settembre 2026 delle misure originariamente introdotte dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disposizione richiamata consente lo svolgimento delle assemblee mediante strumenti di telecomunicazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie. In particolare, è ammessa la partecipazione dei soci mediante mezzi di videoconferenza, nonché l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, senza che sia necessario prevedere un luogo fisico di riunione.

Per gli enti del Terzo Settore e le associazioni, tale disciplina rappresenta un elemento di rilevante impatto organizzativo, in quanto permette di garantire continuità ai processi decisionali e, al contempo, di favorire una più ampia partecipazione della base associativa. La possibilità di ricorrere a modalità telematiche, infatti, si traduce in una riduzione degli oneri logistici e in una maggiore accessibilità alle assemblee, specie nei casi di enti operanti su base territoriale ampia o con un elevato numero di associati.

3. PROROGA DELLE MODALITA' SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

(Estesa l'efficacia dell'art. 106 del D.L. 18/2020: confermate le assemblee a distanza, il voto elettronico e per corrispondenza anche in deroga alle previsioni statutarie)

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei principi generali in materia di regolare costituzione dell'assemblea e di validità delle deliberazioni. In particolare, deve essere assicurata l'effettiva identificazione dei partecipanti, la loro possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di esercitare consapevolmente il diritto di voto, nonché il puntuale adempimento degli obblighi di convocazione e verbalizzazione secondo le disposizioni normative e statutarie applicabili.

La proroga disposta dal legislatore si inserisce, dunque, in un percorso di progressiva stabilizzazione delle modalità di partecipazione a distanza, che appaiono ormai destinate a integrare in via strutturale gli strumenti di governance degli enti associativi, ferma restando l'opportunità, per gli stessi enti, di valutare eventuali interventi di adeguamento statutario volti a recepire espressamente tali modalità anche oltre il periodo di efficacia della disciplina derogatoria.

4. ADEMPIMENTI MESE DI MAGGIO

15 MAGGIO 2026

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

18 MAGGIO 2026

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

📌 Versamento IVA mensile mese di aprile.

📌 Versamento IVA trimestrale (primo trimestre 2026) per chi ha optato per la Legge 398/91.